

COMUNE DI OLTRESSEDA ALTA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel.0346/21524

Codice FISCALE 00658090162

C.A.P. 24020

ORDINANZA N. 314

ORDINANZA PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, "BOTTI" E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA AL 6 GENNAIO 2019

IL SINDACO

CONSIDERATO che durante il periodo delle festività di fine anno/Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo dei petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, e che tale uso è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini;

VERIFICATO che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini, per l'abuso di tali artifici senza l'adozione delle precauzioni minime per evitare pericoli e danni alle persone e alle cose per tutelare il benessere degli animali;

TENUTO conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplosivo, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito, e per i quali tale utilizzo procura ogni anno un numero alto di feriti, alcuni dei quali con lesioni gravi e gravissime provocate dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, gravando altresì sulle strutture di pronto soccorso che non sono normalmente sufficienti ad assicurare la contemporanea assistenza ai feriti che affluiscono tutti insieme nel giro di pochi minuti presso le suddette strutture;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici, **su tutto il territorio Comunale dalla pubblicazione della seguente Ordinanza e fino al 6 gennaio 2019;**

VISTO l'art.57 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto Legislativo 6 maggio 1940 n. 635 e dall'art. 703 del C.P.;

VISTA la legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Che su tutto il territorio Comunale sono vietati in modo assoluto l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, lo scoppio di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici dalla pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 6 gennaio 2019, al di fuori degli spettacoli autorizzati a professionisti del settore di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010 n.58.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ed ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria. Delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e, che venga altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Oltressenda Alta.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5 comma 3 della legge n. 241/1990 contro la presente ordinanza e' ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Lombardia, oppure in alternativa entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dalla suddetta pubblicazione.

GLI ORGANI DI POLIZIA MUNICIPALE SONO INCARICATI DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA, PROCEDENDO A CARICO DEI TRASGRESSORI AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

Dal Municipio, lì 27.12.2018.

IL SINDACO
(Giulio Baronchelli)
